



---

*Documento di seduta*

---

**B8-0100/2019**

6.2.2019

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 6, del regolamento

sulla richiesta di parere della Corte di giustizia sulla compatibilità con i trattati del proposto accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo (2019/2565(RSP))

**Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropé, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltés, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou,**

**Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz, Michael Cramer**

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla richiesta di parere della Corta di giustizia sulla compatibilità con i trattati del proposto accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo (2019/2565(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il proposto accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo,
- vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo,
- visto l'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 73 del capitolo XI relativo ai territori non autonomi,
- vista la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, in particolare gli articoli 34 e 35,
- vista la risoluzione 34/37 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
- vista la sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015 nella causa T-512/12<sup>1</sup>,
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16 P<sup>2</sup>,
- vista la sentenza della CGUE del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16<sup>3</sup>,
- vista la sentenza del Tribunale del 19 luglio 2018 nella causa T-180/14<sup>4</sup>,
- vista l'ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2018 nella causa T-275/18<sup>5</sup>,

---

<sup>1</sup> Sentenza del Tribunale del 10 dicembre 2015, *Fronte popolare di liberazione della Saguia-el-hamra e del Rio de oro (Fronte Polisario) / Consiglio dell'Unione europea*, T-512/12, ECLI:EU:T:2015:953.

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, *Consiglio / Front Polisario*, C-104/16 P, ECLI: UE: C: 2016: 973.

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2018, *Western Sahara Campaign UK / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs and Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs*, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

<sup>4</sup> Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2018, *Front Polisario / Consiglio*, T-180/14, ECLI:EU:T:2018:496.

<sup>5</sup> Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2018, *Fronte popolare di liberazione della Saguia-el-hamra e del Rio de oro (Fronte Polisario) / Consiglio dell'Unione europea*, T-275/18, ECLI:EU:T:2018:869.

- visto l'articolo 108, paragrafo 6, del suo regolamento,
- A. considerando che, ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, l'UE e gli Stati membri devono rispettare i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale; che l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 55 della Carta delle Nazioni Unite prevedono il rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli;
- B. considerando che la CGUE, nella sua sentenza del 21 dicembre 2016, ha stabilito che gli accordi di associazione e di liberalizzazione UE-Marocco non fornivano un fondamento giuridico per l'inclusione del Sahara occidentale e che, pertanto, non potevano essere applicati a tale territorio poiché il Sahara occidentale non fa parte del Marocco; che quindi la Corte, al punto 106 di tale sentenza, ha affermato che il popolo del Sahara occidentale deve essere considerato come terzo nelle relazioni dell'UE con il Marocco e che, affinché un tale accordo bilaterale si applichi al Sahara occidentale, è necessario ottenere il consenso del popolo del territorio stesso; che, secondo la Commissione, la Corte non ha definito con precisione in che modo tale consenso debba essere espresso;
- C. considerando che nella sua sentenza del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16 la CGUE ha stabilito che l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, entrato in vigore il 28 febbraio 2007, non è giuridicamente applicabile al territorio del Sahara occidentale e alle acque ad esso adiacenti;
- D. considerando che, al punto 64 della sentenza C-266/16, la CGUE ha affermato che il territorio del Sahara occidentale non rientra nella nozione di "territorio del Marocco", ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca;
- E. considerando che, al punto 69 della sentenza C-266/16, la CGUE ha stabilito che la nozione di "acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione" di tale Stato, quale enunciata nell'accordo di partenariato del 2007, non include le acque adiacenti al territorio del Sahara occidentale;
- F. considerando che la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno condotto consultazioni per "coinvolgere adeguatamente" la popolazione del Sahara occidentale, come richiesto dal Consiglio nelle direttive di negoziato; che non è possibile stabilire con certezza se le misure adottate dalla Commissione soddisfino il requisito del consenso della popolazione del Sahara occidentale sancito dalla Corte;
- 1. ritiene che vi sia incertezza giuridica quanto alla compatibilità dell'accordo proposto con i trattati e, in particolare, con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16P e del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16;
- 2. decide di chiedere alla CGUE di formulare un parere sulla compatibilità con i trattati del proposto accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco, del relativo protocollo di attuazione e di uno scambio di lettere che accompagna l'accordo e, in particolare, con le sentenze della CGUE del 21 dicembre 2016 nella causa C-104/16P e del 27 febbraio 2018 nella causa C-266/16;
- 3. incarica il suo Presidente di prendere le misure necessarie per ottenere il parere della

Corte di giustizia e di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.